



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

### **Elezioni Europee ed Amministrative dell' 8 e 9 giugno 2024**

Nel richiamare le norme della Costituzione in base alle quali "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione*" (art. 21) nonché "*I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi*" (art. 17), in vista delle imminenti consultazioni elettorali, si riportano, di seguito, le disposizioni che regolano la propaganda elettorale anche al fine di garantire l'ordinato e sereno svolgimento della competizione elettorale medesima.

#### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – Normativa di riferimento**

Dal 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione (8 e 9 giugno 2024), e quindi da venerdì **10 maggio 2024**, inizia la campagna elettorale in base alle seguenti norme:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130;
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";
- Legge 25 marzo 1993, n. 81, Elezione diretta del Sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni generali in parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

#### **a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione per le elezioni comunali l'art. 29, comma 6, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

### **b) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).**

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (**VELE**) è **vietata in forma fissa**, poiché una sosta prolungata configurerebbe un'illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale e, pertanto, **può essere consentita solo in forma itinerante**, rientrando quindi nella fattispecie di propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.

In deroga alla forma di pubblicità prevista in generale dalla medesima legge, **sono consentite** le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione dei manifesti di Convocazione Comizi.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### **c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

legge 24 aprile 1975, n. 130, ovvero solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).

In forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio; nel caso di attraversamento di vari territori comunali l'autorizzazione spetta al Prefetto, o suo delegato, che comunicherà l'avvenuto nulla osta ai Sindaci dei Comuni interessati nonché alle Forze dell'Ordine.

I partiti e/o i movimenti possono inoltrare la citata richiesta, anche via mail ([protocollo.prefpc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpc@pec.interno.it)) corredata dal tipo di autoveicolo, numero di targa e Comuni da attraversare.

### **d) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale.**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della relativa campagna elettorale (**7 giugno 2024**) si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si richiama al riguardo:

- Provvedimento in data 9 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 7 del 13 aprile, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;
- Delibera n. 90/24/CONS, pubblicata sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.
- Provvedimento in data 24 aprile della Commissione parlamentare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni di



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno p.v.

- Delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile pubblicata nel sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 3 maggio scorso, con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime elezioni comunali e circoscrizionali.

### **e) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.**

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica dovrà avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non dovrà interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini sarà consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (**dopo le ore 23 di domenica 9 giugno 2024**), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

### **f) Inizio divieto di propaganda elettorale (art 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

### **g) Propaganda a mezzo di affissioni.**

E' assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda.

Sempre da **venerdì 10 maggio 2024** - 30° giorno antecedente la consultazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni (art 1 legge 212/56).

*Si rammenta che i manifesti devono riportare il nominativo del committente responsabile (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 e art. 29, comma 3 della Legge 25 marzo 1993 n. 81 ) e la tipografia che effettua la stampa.*

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56).

E' vietata l'affissione e l'esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo (Circolare Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

**Le Amministrazioni Comunali - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati – nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3 legge 10 dicembre 1993, n. 515 e art. 29, comma 4 della Legge 25 marzo 1993 n. 81 ).**

### **h) Installazione di postazioni fisse (Gazebo).**

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41/06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che:

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;

- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano affissi drappi, striscioni, manifesti riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione degli artt. 6, 1 comma, e 8, 3 comma, della L. 212/56 e successive modificazioni.

Il Ministero dell'Interno ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, **le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. (Circ. n. 48/2006 del Ministero dell'Interno)**

In relazione all'utilizzo dei Centri Commerciali, sarà compito dei Comuni valutare eventuali richieste da parte dei Partiti/Movimenti politici e darne comunicazione alle Forze dell'Ordine per la vigilanza sul normale svolgimento di tali attività di propaganda.

### **i) Comizi e riunioni di propaganda elettorale.**

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si fa presente quanto segue:

1) I comizi avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi - anche di carattere locale - **dalle ore 9.00 alle ore 23.30**, sia nel capoluogo sia in provincia; soltanto **da domenica 2 giugno a venerdì 7 giugno 2024**, l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.

2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali.

3) Ogni partito o movimento politico coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.

4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza mentre, **da domenica 2 giugno a venerdì 7 giugno 2024** la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

succedersi altri comizi. Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore a trenta minuti tra ogni comizio, al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.

5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.

6) Per quanto non richiesto dalla legge, al fine di consentire una efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito o movimento politico, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura (Ufficio DIGOS), per quanto riguarda il Comune di Piacenza, ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi, tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni. Le manifestazioni e i comizi elettorali non si devono svolgere nelle adiacenze di ospedali, case di cura, incroci stradali ad intenso traffico veicolare e scuole durante le attività didattiche.

Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima di tre giorni e almeno 48 ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.

7) È ammessa la prenotazione del comizio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate.

8) In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.

9) Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali dei cui sopra.

10) Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località, sarà cura dei Sindaci svolgere attività finalizzata ad un accordo tra i richiedenti e, nel caso di esito infruttuoso (alla presenza dell'Autorità di P.S. o del Comandante della Stazione dei Carabinieri), si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti dei partiti, movimenti o comitati interessati.

11) Nel caso in cui il richiedente sorteggiato intenda rinunciare al comizio dovrà comunicare le proprie intenzioni almeno dodici ore prima dell'orario di inizio dello stesso comizio e lo spazio resosi libero verrà assegnato all'altro richiedente, ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per



# *Prefettura di Piacenza*

## **UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

l'assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati, escluso, ovviamente, il rinunziante.

12) Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (art. 7, legge 130/75).

13) Durante lo svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi e nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi. E' altresì vietata la distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.

14) Sono vietati i cortei, le staffette ciclistiche e motorizzate, le fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Elettorale Provinciale alla seguente mail: [elettorale.pref\\_piacenza@interno.it](mailto:elettorale.pref_piacenza@interno.it)

Il testo del presente verbale è consultabile sul sito Internet di questa Prefettura [www.prefettura.it/piacenza/](http://www.prefettura.it/piacenza/) alla Sezione "Elezioni Amministrative dell' 8 e 9 giugno 2024

Piacenza, 10 maggio 2024